



DECRETO-LEGGE “SPENDING REVIEW”

**COSA CAMBIA NEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE
(D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012, ARTT. 17-19)**



(immagine da www.corriere.it)

STRUTTURA DI SUPPORTO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO

AGOSTO 2012

IL DOCUMENTO E' OPERA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL CAL

cal@regione.lazio.it

COORDINAMENTO

LUIGI LUPO

REDAZIONE

ANTONIO DAMIANO

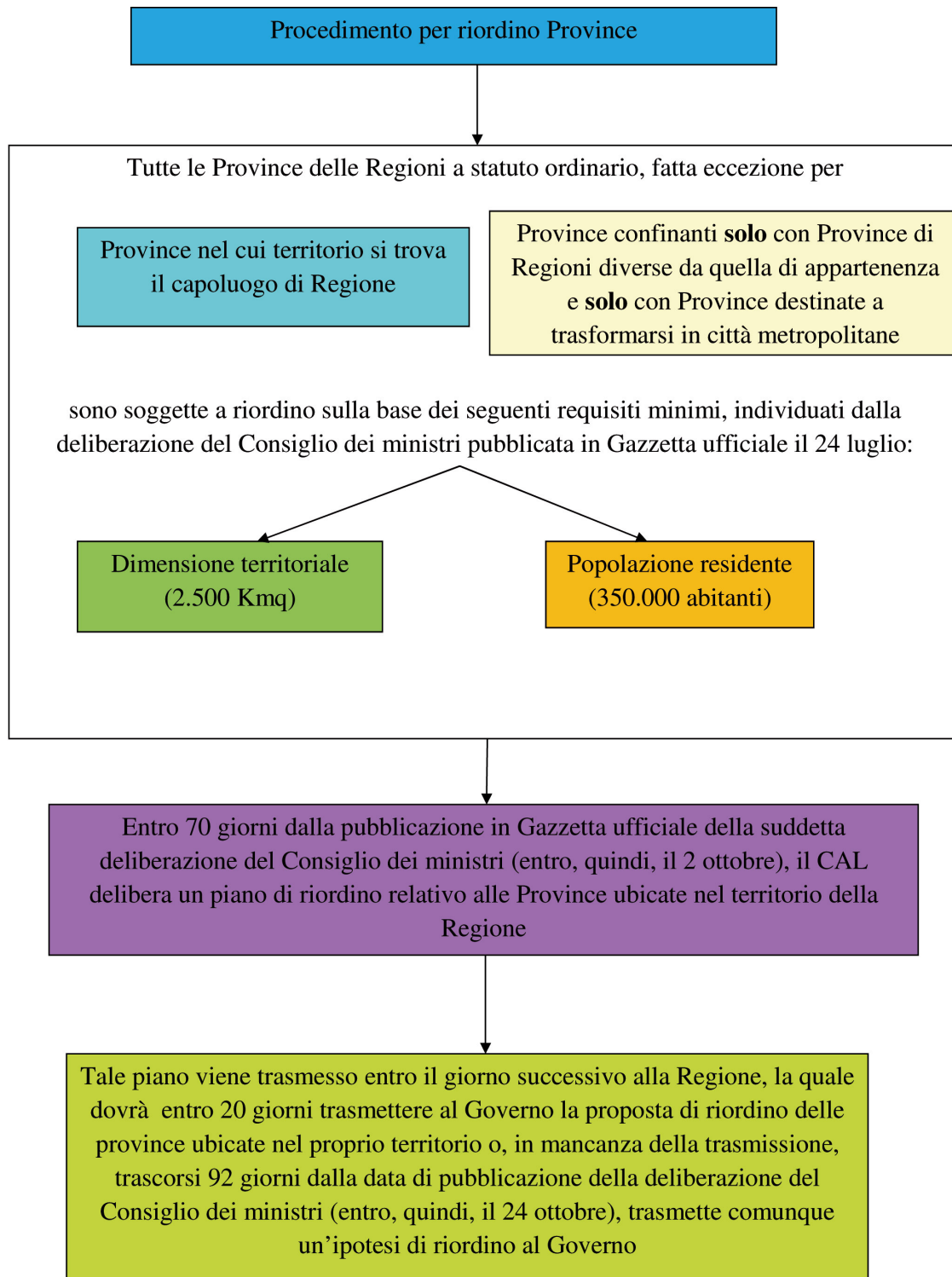
GIOVANNI LAVITOLA

PATRIZIA ROTILIO

GIULIO SARDI

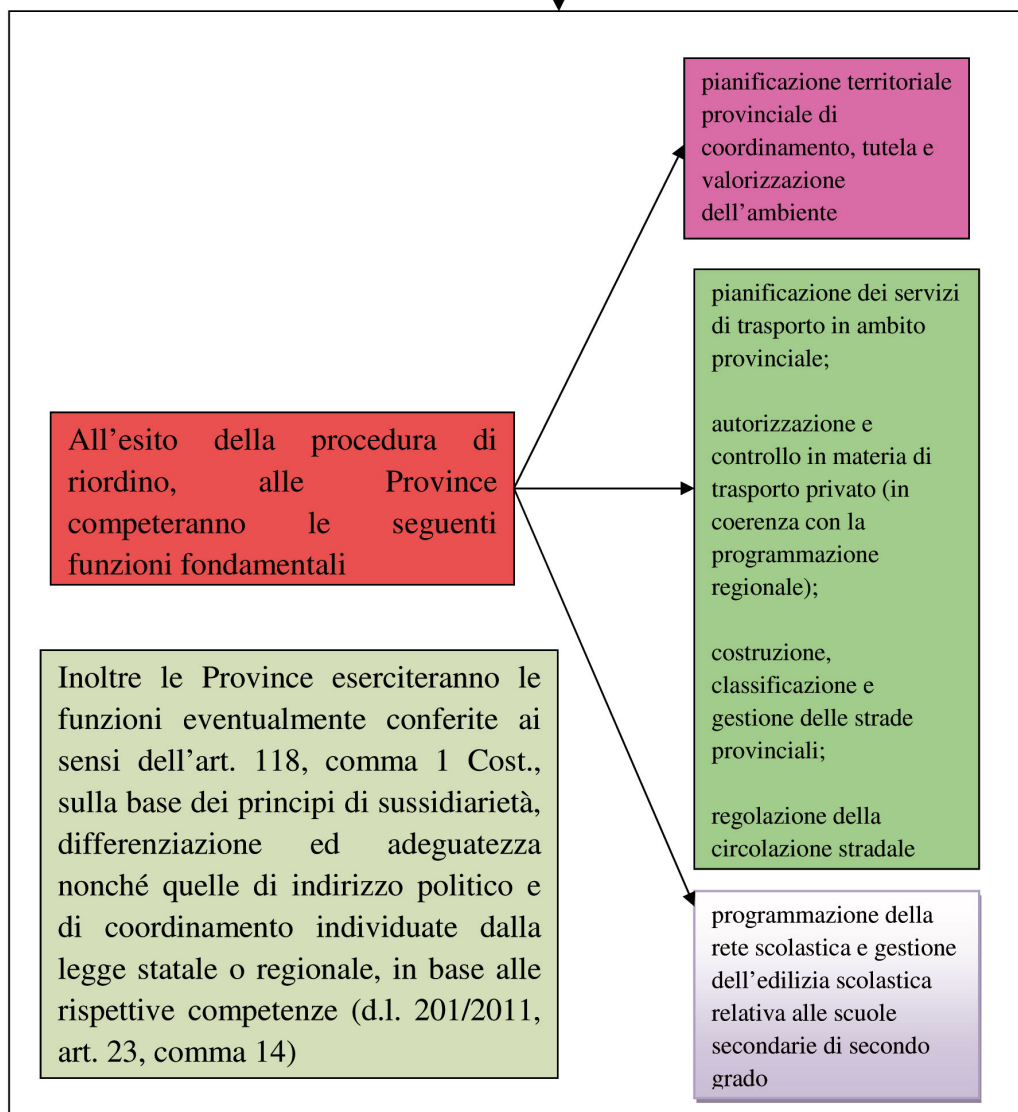
AGOSTO 2012

Art. 17: riordino delle Province e loro funzioni



Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 95/2012 (entro, quindi, il 14 ottobre), il Governo assume un'iniziativa legislativa per il riordino delle Province sulla base della proposta della Regione. Se la proposta non è pervenuta, il Governo procede comunque, entro i successivi dieci giorni, previo parere della Conferenza unificata

** si rileva qui una discrasia nella sequenza procedimentale tra il termine entro il quale la Regione deve trasmettere la proposta di riordino al Governo (24 ottobre) ed il termine entro il quale il Governo deve procedere al riordino delle Province sulla base della proposta della Regione (14 ottobre)*



FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DELLE NUOVE CITTA' METROPOLITANE

ART. 18

“Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio”

Entro il 1° gennaio 2014 * vengono istituite dieci Città metropolitane in luogo delle seguenti rispettive province che sono contestualmente soppresse:
ROMA, TORINO, MILANO, VENEZIA, GENOVA, BOLOGNA, FIRENZE, BARI, NAPOLI, REGGIO CALABRIA.

*ovvero se precedente, dalla data di cessazione o scioglimento del consiglio provinciale, o dalla scadenza del commissario eventualmente nominato ai sensi del d.lgs. 267/2000 -T.U. Enti Locali.



ABROGAZIONI

- D.lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali): artt. 22 (Aree Metropolitane) e 23 (Città metropolitane)
- L. 42/2009: artt. 23 (che pone la disciplina transitoria per la prima istituzione delle città metropolitane) e 24 (ordinamento transitorio di Roma capitale) commi 9 e 10.

TERRITORIO

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia soppressa. Permane il potere dei comuni interessati di deliberare con provvedimento consiliare l'adesione alla città metropolitana, o a una provincia limitrofa, ai sensi dell'art. 133, primo comma, Cost. Gli obiettivi del patto di stabilità interno sono i medesimi di quelli attribuiti alle province soppresse. Lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata a maggioranza dei 2/3 ovvero con le modalità di cui all'art. 6, c. 4, del T.U. Enti Locali, una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. In tal caso, la proposta complessiva di Statuto, previo parere della regione, è sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana; inoltre, il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana comprendente nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione. (c. 2- bis)

FUNZIONI

Oltre alle funzioni fondamentali delle province (si veda scheda art. 17), alla città m. sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni fondamentali:

- 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali
- 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- 3) mobilità e viabilità;
- 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Lo Stato e le regioni, possono attribuire ulteriori funzioni alle città m. in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost.).

Permangono le funzioni di programmazione e coordinamento spettanti alle regioni, di cui all'art. 117, c. 3 e 4, Cost., nonché le funzioni di cui all'art. 118 Cost.

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

PATRIMONIO e risorse umane e strumentali sono quelle della provincia soppressa a cui la città m. succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi.

RISORSE FINANZIARIE sono quelle previste dal d.lgs. 68/2011 agli artt. 23 (Fondo perequativo per le province e città m.) e 24 (attribuzioni in attuazione della l. 42/2009).

FASE PROVVISORIA

ORGANO PROVVISORIO

- **CONFERENZA METROPOLITANA:** è un organo provvisorio composto dai sindaci dei comuni del territorio della città m. e dal presidente della provincia.

Compito: elaborare e deliberare lo statuto "provvisorio" (che resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo deliberato dal consiglio metropolitano) della città m., con una maggioranza dei due terzi dei componenti e, comunque, con voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. (c. 3-bis)

Durata: La conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto o, in mancanza, il 1° novembre 2013.

STATUTO PROVVISORIO

Lo Statuto "provvisorio" deve essere deliberato entro il 90° giorno antecedente la scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario (nel caso in cui la scadenza sia anteriore al 2014) ovvero entro il mese di ottobre 2013 se la suddetta scadenza del mandato sia successiva al 1 gennaio 2014.

Lo statuto "provvisorio":

- a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento organi e di assunzione delle decisioni;
- b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione di governo del territorio metropolitano;
- c) disciplina i rapporti fra i comuni della città m., e le modalità di organizzazione ed esercizio delle funzioni metropolitane, con possibilità di conferimento da parte della città m. ai comuni, o alle loro forme associative, di poteri e funzioni con relativo contestuale trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie.
- d) prevede le modalità con cui i comuni e le loro forme associative possono conferire compiti e funzioni proprie alla città m., con relativo contestuale trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- e) ha facoltà di regolare le modalità con cui i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono stabilire accordi con la città m.

FASE A REGIME

ORGANI DEFINITIVI

- **SINDACO METROPOLITANO** in base allo Statuto "provvisorio" della Città metropolitana deliberato dalla conferenza metropolitana (c. 3-bis) e allo statuto definitivo (c. 9), esso può essere:

- di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- eletto secondo le modalità di elezione del presidente della provincia;
- eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli art. 74 e 75 del d.lgs. 267/2000, nel caso in cui lo statuto preveda una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. (c. 2-bis).

In caso di mancata approvazione dello statuto "provvisorio" da parte della conferenza metropolitana entro il termine previsto dal comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo fino alla approvazione dello statuto definitivo e, comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato. (c. 3-ter)

- **CONSIGLIO METROPOLITANO** è composto da:

16 consiglieri = città metropolitane con popolazione residente > 3.000.000 abitanti;

12 consiglieri = città m. con popolazione residente > 800.000 abitanti e < o = a 3.000.000 abitanti;

10 consiglieri = altre città m.

Eleggibili: i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni del territorio della città m., da parte di un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale (c. 4, lett. b) oppure secondo il sistema previsto dall'art. 75 del T.U. Enti Locali, se lo statuto prevede una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni (c. 4, lett. c).

La durata delle cariche segue la disciplina del d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) con deroghe nel caso in cui il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo.

La titolarità delle cariche è a titolo esclusivamente onorifico: non comportano alcuna forma di remunerazione indennità di funzione o gettoni di presenza.

STATUTO DEFINITIVO

Lo Statuto "definitivo" (c. 9) è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro 6 mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimersi entro 3 mesi dall'adozione dello statuto "provvisorio".

Note di sintesi all'art. 19 del d.l. 95/2012 conv. in L. 135/2012

- Il comma 1 lett. a) modifica il comma 27 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 ed individua le funzioni fondamentali dei comuni, materia oggetto di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.
- La lett. b) sostituisce il comma 28 del medesimo art., prevedendo l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle suddette funzioni fondamentali (ad esclusione della tenuta dei registri di stato civile e di funzioni in materia elettorale e statistica) mediante unione o convenzione per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti ovvero fino a 3000 se appartenenti o già appartenuti a comunità montane. Restano esclusi da tale obbligo, per il Lazio, i Comuni di Ponza e Ventotene.
- La lettera d) sostituisce il comma 30 del medesimo art. prevedendo che la Regione, nelle materie afferenti alla potestà legislativa concorrente e residuale regionale, individui, previa concertazione da svolgersi nell'ambito del CAL, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, che dovrà essere avviato entro il termine fissato dalla Regione.
- La lettera e) sostituisce il comma 31 e inserisce i commi 31 bis e 31 ter al d.l. 78/2010 ed in particolare:
 - 1) fissa a 10.000 abitanti il limite demografico minimo per le unioni di comuni, salvo un margine di intervento da parte della Regione, che può individuare limiti diversi, ma solo entro termini temporali precisi;
 - 2) fissa a tre anni la durata minima delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni. Al termine di tale periodo, qualora non si dimostri l'efficacia e l'efficienza nella gestione, i comuni sono obbligati ad esercitare le funzioni mediante unione;
 - 3) i comuni sono tenuti ad assicurare l'attuazione di tutte le disposizioni previste entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle suddette funzioni fondamentali, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni. **Qualora non ottemperino, il prefetto assegna loro un termine perentorio, decorso il quale si attiva il potere sostitutivo del governo ai sensi dell'art. 8 della L. 131/2003** (N.D.R. la previsione del termine del 1° gennaio 2013 appare di non facile compatibilità con quella di cui alla sopramenzionata lettera d);

- Il comma 2 contiene modifiche all'articolo 16, commi da 1 a 16 del d.l. 138/2011 ed in particolare:
 - 1) i comuni fino a 1000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici mediante unione cui si applica una disciplina in deroga alla previsioni dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000 che prevede, tra l'altro:
 - a) la titolarità in capo all'unione di competenze in materia di programmazione economico-finanziaria e di gestione contabile nonché di potestà impositiva sui tributi locali;
 - b) che la popolazione dell'unione sia di norma superiore a 5.000 abitanti ovvero 3.000 se appartenenti o appartenuti a comunità montane;
 - c) che i comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, avanzino alla regione, entro 6 mesi dal presente decreto, una proposta di aggregazione con l'istituzione della relativa unione. L'istituzione deve essere sancita dalla Regione, anche in caso di mancata proposta, entro e non oltre il 31 dicembre 2013;
 - d) gli organi sono il consiglio, il presidente e la giunta;
 - e) il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni membri dell'unione, ad esso spettano le competenze attribuite ai consigli comunali di cui al d.lgs. 267/2000;
 - f) entro 30 giorni dalla data di istituzione dell'unione il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione scegliendolo tra i sindaci dei comuni associati;
 - g) la giunta, cui spettano le competenze di cui al d.lgs. 267/2000, è composta dal presidente e dagli assessori nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio;
 - h) entro 20 giorni dalla istituzione dell'unione, il consiglio adotta lo statuto;
 - i) è possibile esercitare le funzioni anche attraverso convenzioni di durata almeno triennale, ma in caso di non comprovata efficacia ed efficienza di gestione, si passa "ope legis" all'unione;
 - j) dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi dell'unione, le giunte dei comuni che ne fanno parte decadono di diritto.

- Il comma 3, infine, sostituisce l'articolo 32 del d.lgs. 267/2000 prevedendo tra l'altro:
 - a) allo statuto è attribuita la competenza relativa all'individuazione delle funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse e non più la disciplina degli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione;
 - b) i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che facciano già parte di una unione, possono optare, qualora ne ricorrano i presupposti, per la disciplina prevista dall'articolo 14 del d.l. 78/2010 ovvero per quella di cui all'articolo 16 del d.l. 138/2011;
 - c) entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 16, comma 4 del d.l. 138/2011 (5.000 abitanti o 3.000 se appartenenti a comunità montane o già tali).

FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI – MODALITA' DEL LORO ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA

Testo a fronte del D.L. 78/2010 e del D.L. 95/2012 come conv. in L. 135/2012

art. 14 d.l. 78/2010

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.

art. 19 d.l. 95/2012

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, **per la parte non attribuita alla competenza delle province**, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.”

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:

“28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”;

c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

“28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. 31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo: a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui	settembre 2011, n. 148.”; d) il comma 30 è sostituito dal seguente: “30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”; e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: “31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
---	--

all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (31); b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009 (32);	conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. 31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.”.
--	---

COMUNI FINO A MILLE ABITANTI

Testo a fronte del D.L. 138/2011 e del D.L. 95/2012 come conv. in L. 135/2012

art. 16 d.l. 138/2011

Art.16

Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo

art. 19 d.l. 95/2012

2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo 4.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla

2. Sono affidate **inoltre** all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità

disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici. 7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1. 8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo 9. 9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000	interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane. 5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
---	---

abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo

6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,

n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico. 13. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente . 14. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9. 15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. 16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da	ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. 9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. 10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione. 11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
--	--

adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalita' delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.	13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.”.
---	---

UNIONI DI COMUNI: LE MODIFICHE APPORTATE AL T.U. DEGLI ENTI LOCALI
Testo a fronte del d.lgs. 267/2000 e del D.L. 95/2012 come conv. in L. 135/2012

art. 32 d.lgs. 267/2000

Art. 32

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 32
(Unione di comuni)

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.	3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune. 4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6". 4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
---	--

	successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto. 5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto. 6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.
--	--